

Analisi ufficiali

Una sentenza contraddittoria

Protagonista un integratore a base di propoli

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli alimenti

Tante le incoerenze della sentenza n. 36506/2015 della Corte di Cassazione sul valore probatorio delle analisi ufficiali amministrative utilizzate nel procedimento penale. Dalla nozione di alimento all'utilizzo di analisi "non accreditate", allo svilimento delle garanzie difensive a mere formalità

Il recente commento apparso sul numero di gennaio-febbraio 2017 (rubrica "Giurisprudenza alimentare", pagine 82-83) di questa Rivista ha riportato alla nostra attenzione una – complessa quanto "inquietante", in verità – recente sentenza (la n. 36506 del 10 settembre 2015) della Corte di Cassazione, Sezione penale III: una sentenza che ha il "pregio" di evidenziare la posizione della nostra Corte giudiziaria di massimo livello rispetto alla più recente applicazione di alcuni istituti giuridici sia della legislazio-

ne alimentare comunitaria sia delle "garanzie difensive" nel sistema processuale italiano.

La vicenda affrontata dal processo si concentra sulla supposta contaminazione da "fitofarmaci" riscontrata in un integratore alimentare a base di "propoli" ovvero a base di «una sostanza grezza prodotta dalle api» (precisa la Cassazione nella sua sentenza) ceduta da un apicoltore ad un'azienda che procedeva alla sua lavorazione e trasformazione in un integratore alimentare, poi confezionato in flaconcini e commercializzato con la denominazione di vendita di "soluzione di propoli idroalcolica".

Il Corpo forestale dello Stato ne procedeva al campionamento per un controllo analitico che veniva eseguito – con esito sfavorevole – presso un laboratorio pubblico "non accreditato" per la ricerca analitica in questione, ovvero sulla matrice "propoli", e, in verità, "non accreditato" per nessun prodotto dell'apicoltura.

Sulla base di tale unica – pretesa – fonte di prova (il referto di prima analisi rilasciato da un laboratorio, ripetiamo ancora, "non accreditato"), iniziava e si concludeva in primo grado, dinanzi al Tribunale di Forlì, il procedimento penale a carico dell'apicoltore e del suo cliente produttore dell'integratore in questione, entrambi condannati (in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 del codice penale) per il reato previsto alla lett. h) dell'art. 5 della legge 283/1962, norma che vieta

la preparazione e vendita di una sostanza alimentare contenente «residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo».

Peraltro, va segnalato che la sentenza contemporaneamente assolveva i due imputati dall'ancora più grave delitto di «adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari» (art. 440 del codice penale) e questo ci lascia, a dir poco, perplessi dal momento che la presenza di "residui di fitofarmaci "tossici", ovvero sicuramente lesivi per la salute del consumatore, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento anche della mera "pericolosità" dell' alimento, pericolosità che – come è noto – costituisce il presupposto del delitto di cui all'art. 440 del codice.

La condanna di primo grado del 2 luglio 2012 è stata poi confermata, appunto, dalla sopra citata sentenza n. 36506/2015 della Cassazione.

L'esame di questa sentenza, però, suscita non poche perplessità per molteplici aspetti e soprattutto finisce per evidenziare più di un orientamento interpretativo inquietante da parte della nostra Cassazione.

Un orientamento che va al di là del caso specifico e che, in verità, sorprende ancora di più ove si consideri che, anche in un recente passato, almeno alcune questioni erano invece state definite dalla stessa Corte (medesima Sezione penale III, peraltro) con ben diversa soluzione interpretativa ed anche con ben altro rispetto dei generali principi giuridici sia dell'ordinamento comunitario che di quello nazionale in materia.

Ma la propoli grezza è un alimento?

Un primo tema riguarda la possibilità o meno, ai sensi della vigente normativa, di classificare come "alimento" la "propoli grezza" ceduta dall'apicoltore all'operatore del settore alimentare (Osa) produttore dell'integratore.

Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dell'apicoltore, la Corte motiva nel senso che la "propoli [...] si deve considerare un alimento, trattandosi di materia prima che rientra in un unico processo di realizzazione di un prodotto alimentare [...]. Il fatto che la propoli

allo stato grezzo debba essere trasformata non significa che solo dopo la lavorazione essa diventi un prodotto alimentare [...]".

Questi concetti, peraltro più volte ripetuti e con parole pressoché identiche in motivazione, in realtà ci appaiono inconciliabili con la definizione di "alimento" fissata nell'art. 2 del regolamento (CE) 178/2002, definizione cui deve sottostare, oltre che lo stesso legislatore comunitario, anche quello nazionale per l'emanazione delle nuove normative nonché l'interprete delle preesistenti normative italiane e comunitarie.

Per "alimento" il regolamento (CE) 178/2002 intende «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani»...

Orbene, per "alimento" il suddetto art. 2 intende «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».



Per la Corte di Cassazione, la "propoli [...] si deve considerare un alimento, trattandosi di materia prima che rientra in un unico processo di realizzazione di un prodotto alimentare".

È pacifico che la “propoli grezza” è una sostanza vegetale (composta di resina, polline ed enzimi delle api) che, allo stato “naturale” ovvero tal quale, ragionevolmente non può essere ingerita da un essere umano e, quindi, non è di per sé un “alimento”.

È dunque sconcertante ed allarmante che la Corte, nel decidere il caso in esame, abbia risolto questo primo nodo giuridico ignorando totalmente la definizione di “alimento” fissata ormai da anni dal legislatore comunitario. Sarebbe stata, invece, questa una preziosa occasione non solo per rifarsi alla nozione giuridica ormai fissata dalla fonte giuridica primaria rappresentata dalle norme comunitarie, ma anche per riformulare il campo di applicazione delle norme di cui all’art. 5 della legge 283/1962, che testualmente considera come “sostanze alimentari” non solo quelle pronte per il consumo, ma anche quelle ancora da impiegare (quali materie prime od ingredienti) in cicli di produzioni alimentari, così come appunto si verifica nel caso della “propoli grezza”.

...pertanto, la “propoli grezza”, essendo una sostanza vegetale che, allo stato “naturale”, ragionevolmente non può essere ingerita da un essere umano, non dovrebbe essere considerata un “alimento”

In realtà, si impone ormai da anni – proprio alla luce delle prevalenti norme comunitarie – una riconsiderazione del campo di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5 suddetto e, purtroppo, la sentenza in esame si è completamente sottratta a tale impegno ermeneutico.

Laboratorio di analisi senza “accreditamento”

Altro aspetto di rilievo della sentenza n. 36506/2015 della Cassazione, Sezione penale

III, riguarda il fatto che l’analisi sull’integratore in questione fu eseguita da un laboratorio ufficiale (l’Arpam di Ascoli Piceno) “non accreditato” per le analisi chimiche e microbiologiche sulla matrice “propoli” e, comunque, su nessun prodotto dell’apicoltura.

Da qui l’eccezione, da parte del difensore dell’imputato/fabbricante dell’integratore alimentare medesimo, circa l’inutilizzabilità probatoria del referto analitico, in quanto eseguito in violazione delle disposizioni comunitarie vigenti per i laboratori del controllo ufficiale.

L’art. 12 del regolamento (CE) 882/2004, come è noto, prescrive, infatti, l’“accreditamento” come requisito obbligatorio per tutti i laboratori designati al controllo ufficiale sui prodotti alimentari.

In sostanza, l’accreditamento è il presupposto necessario di un laboratorio ufficiale per poter effettuare le analisi, accreditamento che si traduce nell’impiego di metodiche e di standard ufficiali per le analisi: solo così, infatti, si possono avere dei risultati analitici tecnicamente affidabili.

L’accreditamento è il presupposto necessario di un laboratorio ufficiale per poter effettuare le analisi

Del resto, è evidente che, come non si può considerare affidabile, ad esempio, la misurazione della temperatura con l’impiego di un termometro non tarato, così non si può considerare attendibile tecnicamente un esito analitico risultante da prove eseguite da un laboratorio non riconosciuto dall’Ente di accreditamento che ne deve “tarare” ovvero verificare le metodiche e gli standard.

È significativo, del resto, che sul punto, ovvero proprio su questa eccezione, il procuratore generale della Cassazione chiese egli stesso l’annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale di Forlì, ma la Suprema Corte non ha condiviso tale richiesta ed ha rigettato il ricorso anche su tale motivo e con un’argomentazione che impone un’ampia riflessione.


La motivazione della Corte, al riguardo, risiede, infatti, in una distinzione – certamente sacrosanta – tra indagini di “natura amministrativa” ed “indagini penali”, ma con la conclusione – invece aberrante – di ritenere le analisi su prodotti alimentari eseguite nell’ambito di indagini penali come valide anche se espletate da un laboratorio “non accreditato” e questo in quanto l’obbligo dell’accreditamento, ritiene la Corte, “*riguarda le indagini di natura amministrativa concernenti i controlli sugli alimenti*”.

In sostanza, la Suprema Corte ritiene che le analisi sugli alimenti eseguite nel corso di un’indagine penale non devono rispettare le norme proprie di un’indagine amministrativa (comprese quelle relative all’accreditamento) bensì quelle di procedura penale.

Questo discorso può essere condiviso finché, e solo finché, si vogliano ritenere applicabili le norme della procedura penale nel procedimento penale e non quelle della procedura amministrativa: ma altro è l’accreditamento di un laboratorio ufficiale.

Siamo certamente d’accordo che quella distinzione tra indagine amministrativa ed indagine penale, richiamata dalla Suprema Corte, va rispettata anche e soprattutto nei processi per reati in materia alimentare ed invece succede che – come nel caso in esame – già nella fase delle indagini del pubblico ministero si ricorre alle norme amministrative sulle analisi con procedura di revisione e non a quelle che disciplinano il procedimento penale, quali, ad esempio, le analisi svolte per la “consulenza tecnica urgente” disposta dal pubblico ministero (art. 360 del codice di procedura penale) ovvero le analisi eseguite in occasione di una “perizia” disposta dal gip o dal Tribunale (art. 230 del codice di procedura penale).

**L’accreditamento
va considerato come una
condizione necessaria
per poter svolgere in modo
scientificamente attendibile
le analisi sugli alimenti
e questo indipendentemente
dal fatto se si è in un contesto
amministrativo o penale**



Solo un laboratorio che opera in qualità, quale quello “accreditato”, può dare la garanzia di un risultato imparziale ed attendibile.

Sennonché, proprio perché la distinzione tra indagine amministrativa e indagine penale è sacrosanta e va rivendicata con forza, si deve poi ricordare che nelle indagini di carattere penale le garanzie difensive sono indispensabili e semmai devono essere rafforzate rispetto a quelle già previste per l’indagine amministrativa.

Ciò posto, è però evidente che altro, ovvero al di fuori ed al di sopra della distinzione tra indagine amministrativa ed indagine penale, è il tema dell’obbligo di “accreditamento” per un laboratorio addetto al controllo ufficiale sui prodotti alimentari. Solo un laboratorio che opera in qualità, quale quello “accreditato”, può, infatti, darci la garanzia di un risultato imparziale ed attendibile: insomma l’“accreditamento” va considerato come una condizione necessaria per poter svolgere in modo attendibile scientificamente le analisi sugli alimenti e questo indipendentemente dal fatto se siamo in un contesto amministrativo o in un contesto penale.

La Suprema Corte, invece, rivendica la libertà di scelta del laboratorio da parte degli organi di polizia giudiziaria, libertà che però non può certo ri-

tenersi compromessa se si sceglie tale laboratorio tra quelli accreditati, i cui risultati sono sicuramente accompagnati da una maggiore garanzia di attendibilità rispetto a quelli non accreditati.

Ebbene, le conseguenze di tale soluzione della Corte sono paradossali e, soprattutto, allarmanti in quanto si risolvono nell'affermazione per cui i referti di analisi svolte in ambito amministrativo per essere attendibili devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato; mentre lo stesso referto, se ottenuto nell'ambito di una indagine penale, è attendibile anche se proviene, appunto, da un laboratorio non accreditato!

Una "doppia faccia" dell'accreditamento, questa, che appare – ci si consenta – assolutamente irragionevole, a dir poco. Un paradosso che la Suprema Corte invano cerca subito di mitigare, precisando che poi verrà valutata l'attendibilità del risultato analitico del laboratorio non accreditato. E tale valutazione di attendibilità – precisa ancora la Corte di Cassazione – spetta ai giudici di merito ovvero non alla Corte che – come è noto – è giudice di legittimità. Soluzione inquietante, ripetiamo, perché è chiaro a chiunque che un giudice, sia pure di "merito", non può certamente avere le conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per stabilire se quel referto, seppur proveniente da un laboratorio non accreditato, è comunque tecnicamente valido e quindi attendibile e quindi utilizzabile come fonte di prova.

D'altra parte ed al contrario, se un imputato esibisce in udienza, come fonti di prova a discarico, delle analisi eseguite da un laboratorio in autocontrollo si preoccupa subito di evidenziare che quel laboratorio è dotato di tutte le metodiche e gli standard ufficiali.

Viene da chiedersi, allora, perché il giudice penale, che è alla ricerca della verità, debba prima acquisire una prova più o meno attendibile o più o meno inattendibile, che dir si voglia, per poi cercare di decidere (ma sulla base di quali sue personali conoscenze tecnico-scientifiche?) se quella fonte di prova è attendibile oppure no.

Insomma, un'occasione persa questa – a modesto, ma convinto giudizio di chi scrive – da parte dei giudici dell'ermellino per far chiarezza una volta per tutte sul regime giuridico più corretto a cui improntare lo svolgimento delle analisi sugli alimenti nel processo penale.

Le garanzie difensive avvilite a "formalità"

Altro punto particolarmente "inquietante", affrontato dalla sentenza in esame, è quello relativo ad *"analisi di campioni [...] per le quali non sia prevista la revisione"* in quanto trattasi di "alimenti deperibili" (tra i quali, però – come riconosce la stessa sentenza subito dopo – non rientrano né l'"integratore alimentare a base di propoli" né la stessa sua materia prima ovvero la "propoli grezza").

Invero, la Corte prende le mosse dall'art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271/1989) e riguardante le analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione (comma 1) e lo collega all'art. 4 del decreto legislativo n. 123/1993, che disciplina le analisi su campioni di alimenti di particolare deperibilità (identificati come tali ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1993).

In particolare, la Corte individua nei contenuti di questa norma (art. 4) *"un sistema di garanzie a favore dell'interessato"* (ovvero: l'"avviso del giorno del luogo e dell'ora delle analisi, nella possibilità di partecipare all'espletamento e nella comunicazione") e questo con riferimento – precisa testualmente la sentenza – *"a condizioni che si tratti di campioni per i quali non è prevista la revisione in quanto deteriorabili"*.

A questo punto è del tutto evidente che l'estensore si sta riferendo ai casi di analisi non suscettibili di revisione e di cui al comma 1 dell'art. 223 suddetto, anche se fa una precisazione a nostro giudizio inquietante ovvero precisa che il comma 1 riguarda campioni "deteriorabili" e per questo motivo non suscettibili di revisione. Precisazione, questa, fuor di luogo in quanto, come poco dopo lo stesso estensore precisa, *"nel caso di specie, è pacifico che la sostanza oggetto di accertamenti non fosse deperibile; di conseguenza non si applicano le prescrizioni, previste dal primo comma dell'art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 solo per le analisi non suscettibili di revisione"*.

A questo punto ci sembra evidente che la sentenza in esame ritiene – erroneamente, a nostro giudizio – che il comma 1 dell'art. 223 riguardi solo alimenti "deperibili" o, meglio ancora, gli

alimenti “particolarmente deperibili” dal momento che non riusciamo ad immaginare alimenti “eterni” ovvero immuni da qualsiasi deperimento ad onta del passar del tempo.

Pertanto, prima di inoltrarci in un’ulteriore disamina critica della sentenza, non possiamo fare a meno di evidenziare la grave inesattezza contenuta nell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 123/1993, disciplinante effettivamente – come è noto – le analisi ufficiali sui prodotti “deperibili” e che così recita: «2. Si applicano le procedure di cui all’art. 223 del codice di procedura penale». Il collegamento viene dunque operato non, come doveroso, con l’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 271/1989) bensì con l’art. 223 del codice di procedura penale, norma questa che però disciplina un argomento del tutto diverso dalle disposizioni che riguardano le analisi sui campioni in quanto riguarda invece «i casi di astensione e ricasazione del perito».

Ad onta di ormai ben 24 anni trascorsi dalla pubblicazione di tale grave inesattezza legislativa (il decreto legislativo n. 123 è infatti del 3 marzo 1993) non vi è stata a tutt’oggi – da parte del legislatore – la pur doverosa attenzione e diligenza per procedere alla correzione di una così grave inesattezza che riguarda (tra gli altri) anche un settore, quello del controllo ufficiale sugli alimenti, di grande rilevanza economico/sociale e perciò quotidianamente praticato da molteplici organi istituzionali, ivi compresi quelli giudiziari. Tornando alla norma oggetto del nostro esame, ovvero l’art. 4 del decreto legislativo 123/1993, osserviamo che è proprio questa la disposizione deputata a disciplinare le analisi sugli alimenti (altamente) “deperibili” e lo fa prevedendo una procedura non di “revisione”, ma di semplice “ripetizione” di una prima analisi sfavorevole.

Il suddetto articolo, infatti, prevede che in caso di esito sfavorevole di una prima analisi microbiologica «sui prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della Sanità, il responsabile del laboratorio [...] provvede con tempestività a darne avviso all’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando luogo, giorno e ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi [...]».

Come si vede, la “comunicazione” va ben oltre

l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora di queste seconde analisi – contrariamente a quanto, riduttivamente, ha circoscritto la motivazione della sentenza in esame – ma abbraccia anche gli strumenti tecnici della difesa rappresentati, in primo luogo, dalla specificazione del “parametro difforme” e della “metodica di analisi” ovvero da indicazioni essenziali perché queste seconde analisi, ovvero le analisi di “ripetizione”, si svolgano con la possibilità di una effettiva difesa tecnica da parte degli interessati, difesa tecnica che risulterebbe vanificata senza quelle indicazioni.

Ed a questo punto non può non colpirci il linguaggio usato dalla Cassazione nella motivazione al riguardo laddove, richiamandosi alla giurisprudenza formatasi in materia di analisi non suscettibili di revisione su campioni di alimenti “deperibili”, qualifica come “formalità” (!) le indicazioni suddette (relativamente alle analisi di “ripetizione”), anche se poi ricorda che la loro inosservanza costituisce una nullità del certificato di analisi ove lo si voglia usare come fonte di prova in successivo giudizio.

Quello che ci impressiona di questa parte della motivazione è proprio la qualificazione di “formalità” per delle indicazioni, invece, dovute per legge e dovute proprio al fine di garantire l’effettività del diritto alla difesa per un potenziale imputato: indicazioni che proprio per questo andrebbero – più correttamente – qualificate come “garanzie difensive” piuttosto che come “formalità”.

Ci rendiamo conto che l’uso dell’una o dell’altra espressione non cambia la sostanza del valore giuridico di quelle comunicazioni, ma mette in evidenza l’impostazione mentale di chi, nel caso specifico un collegio della Corte di Cassazione e per esso l’estensore della sentenza, svislisce a mere “formalità” quelle che, invece, sono le vere “garanzie difensive” – ovvero: delle “sostanzialità” – in una procedura amministrativa il cui esito (referto di analisi) si vorrà poi utilizzare in un giudizio penale.

A questo punto, però, non possiamo esimerci dal rilevare che il comma 3 del suddetto art. 223 utilizza (“profeticamente” ci viene da osservare, dal momento che questa norma è del 1989 e l’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 arriverà ben quattro anni dopo!) l’espressione “i

verbali di analisi non ripetibili” per individuare, unitamente ai “verbali di revisione di analisi”, due atti acquisibili, evidentemente quali fonti di prova, “nel fascicolo per il dibattimento”, acquisibili sì – precisa lo stesso comma 3 – ma a condizione che «siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2».

Quest’ultima precisazione, ovvero l’espresso richiamo anche al comma 1, consente di superare la facile obiezione secondo cui la norma (del comma 3 in esame) parrebbe non includere i referti delle analisi di “ripetizione”, eseguite su alimenti “deperibili”, riferendosi appunto – la norma – ai verbali di analisi “non ripetibili”.

Sennonché, il collegamento viene operato proprio dal testo dell’art. 4 del decreto legislativo 123/1993 ed in particolare dal suo comma 2, che fa esplicito richiamo all’art. 223 (sia pure confondendolo, come abbiamo visto, con quello “omonimo” del codice di procedura penale), nonché dal testo dell’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 dicembre 1993, che espressamente stabilisce che «il laboratorio competente procede, ai sensi dell’art. 223, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e per gli effetti di cui al comma 3 dello stesso art. 223, comunicando all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo dell’effettuazione dell’analisi, limitatamente ai parametri non conformi, in modo che il medesimo o persona di sua fiducia appositamente designata, possa presenziare all’analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123».

Dalla combinazione delle due (tre, se si considera anche il decreto ministeriale del 16 dicembre 1993) normative possiamo dunque ritenere superato l’ostacolo letterale della dicitura “non ripetibili” adoperata nel comma 3 dell’art. 223 e, quindi, possiamo arruolare anche il verbale delle “analisi di ripetizione” tra le fonti di prova dichiarate “acquisibili” al fascicolo del dibattimento penale.

In questo (complicato, a dire il vero) quadro normativo vi è però comunque un grande assente, ovvero manca il “difensore di fiducia” della “parte interessata” all’esito delle analisi, “parte

interessata” che in effetti altri poi non è che il potenziale futuro “imputato” contro il quale quei referti potranno essere utilizzati in un successivo giudizio penale, giudizio conseguente proprio da quell’indagine analitica.

Quel “difensore di fiducia” che invece – correttamente – ha tenuto ben presente il comma 2 dello stesso art. 223 nella procedura con le analisi di “revisione”! Comma 2 che, saggiamente, ha riconosciuto, al difensore ed alla parte interessata ed al consulente tecnico da loro eventualmente nominato, gli stessi «poteri previsti dall’articolo 230 del codice» (di procedura penale) in occasione dell’atto istruttorio della “perizia”.

Ci preme a questo punto sottolineare che in tal modo risalta, al di là di ogni possibile dubbio, l’intento di equiparare queste seconde analisi (di revisione o di ripetizione che siano) ed anche l’analisi “unica” (nei casi di cui al comma 1 dell’art. 223) ad un vero e proprio atto istruttorio (la perizia) i cui risultati si vogliono recepire nel futuro giudizio penale e che, pertanto, devono/dovrebbero essere necessariamente accompagnati dalle “garanzie difensive”.

Le contraddizioni della Cassazione

Altro punto nodale della sentenza in esame, ed in generale delle ricorrenti problematiche scaturite da prime analisi sfavorevoli e di cui non è stata chiesta la revisione, è quello della loro non rituale “comunicazione” alla parte interessata. Anche per l’“integratore a base di propoli” si è verificato – nel caso in esame – il vuoto procedurale del «mancato avviso dell’espletamento degli accertamenti al fine della decorrenza dei termini per la richiesta di revisione» e la Corte però lo supera (questo mancato avviso) – disinvoltamente – ricordando che «secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, tale termine (dei quindici giorni per presentare istanza di revisione, *n.d.r.*) decorre, in assenza dell’avviso delle analisi all’interessato, da atto successivo avente valore di equipollente».

Ed ancora, dopo aver riportato gli estremi della “consolidata giurisprudenza”, la motivazione ribadisce che “l’omessa notifica del referto [...] può essere surrogata dalla notifica degli atti giu-

diziari dai cui fatti/reato si può desumere l'esito sfavorevole delle analisi".

In verità, dissentiamo profondamente da quella pretesa "equipollenza" in quanto i vari atti giudiziari (dall'avviso di chiusa indagine al decreto penale o al decreto di citazione, ovvero ai vari atti in cui è formulato un capo di imputazione dal quale si può desumere che vi è stata un'analisi con esito sfavorevole sul prodotto alimentare oggetto materiale dell'ipotetico reato) sono, pur nella contestazione di una "non conformità", comunque assolutamente vaghi e generici ovvero mai o quasi mai riportano i dettagli del referto di analisi.

Non riportano, infatti, tra gli altri, il metodo di analisi usato nell'occasione dal laboratorio e neppure la tempistica delle analisi e tantomeno le indicazioni sulla facoltà dell'istanza di revisione né delle modalità necessarie per presentare l'istanza medesima: a cominciare dalla specificazione della cosiddetta "tassa di revisione", al cui pagamento la stessa "consolidata giurisprudenza" della Corte di Cassazione ha subordinato l'ammissibilità della richiesta di revisione.

In pratica, la "parte" interessata alla revisione, peraltro ormai con veste processuale di "imputato" o almeno di "indagato" (dal momento che le è stato notificato un provvedimento giudiziario), non viene messa – in questi casi – in una condizione di conoscenza né sull'opportunità/necessità difensiva di chiedere la revisione né sulle modalità prescritte dalla legge per esercitare questo suo diritto difensivo.

La "parte" interessata alla revisione non è stata messa in una condizione di conoscenza né sull'opportunità/necessità difensiva di chiedere la revisione né sulle modalità prescritte dalla legge per esercitare questo suo diritto difensivo

E qui è il punto che ci vede in un insanabile contrasto con la soluzione della Cassazione nella

sentenza in esame: tutti i contenuti che la vigente normativa sulle procedure di comunicazione degli esiti di una prima analisi sfavorevole e sulle modalità di esercizio del diritto alla difesa attraverso una consapevole e tempestiva richiesta delle analisi di revisione, ebbene tutto ciò viene dal testo della motivazione definito e, ci si consenta di dire, banalizzato e mortificato, come "formalità". "Formalità", però, ben poco "formale" se è vero, come è vero e come subito la stessa motivazione è costretta a ricordare, *"il mancato rispetto di tale formalità costituisce una nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 del codice di procedura penale"*.

L'espressione "formalità" è però emblematica, anzi: è un vero e proprio segnale/spia di una sottovalutazione – da parte della Suprema Corte, almeno in questa occasione – della delicatezza tecnica e giuridica che caratterizza più che mai questa prova analitica.

Sennonché, tutto ciò premesso, diventa persino imbarazzante dover – a questo punto – evidenziare una solare contraddizione in cui cade la Cassazione su questo tema della "comunicazione" (di un esito di analisi sfavorevole) realizzata a mezzo di un atto giudiziario "equipollente".

Infatti, se siamo ormai in ambito penale con tanto di notifica di un atto giudiziario contenente un capo di imputazione, non è più alle indagini (con analisi di "revisione" o di "ripetizione" od "uniche" che siano) di natura amministrativa che si deve ricorrere, bensì alle indagini analitiche (sopra ricordate) eseguite con le procedure e le garanzie difensive del codice di procedura penale: e questo lo afferma paradossalmente la stessa Cassazione e proprio nell'apertura di questa sentenza, quando ha ribadito la netta distinzione tra indagine di carattere amministrativo ed indagini penali per giustificare, come abbiamo già sopra illustrato, l'irrilevanza della mancanza di "accreditamento" per un laboratorio ufficiale (in tal senso, si veda per tutte già la sentenza n. 15372 del 10 febbraio 2010 della stessa Sezione penale III).

Ancora una volta, quindi – e proprio a chiusura della medesima sentenza – la Suprema Corte ricade nell'errore di sovrapporre i due piani, quello amministrativo e quello penale, recuperando l'atto della procedura amministrativa (istanza di

revisione) attraverso un atto di un procedimento giudiziario.

Conclusioni

In definitiva, la nostra Cassazione, in questa delicata materia della disciplina della prova analitica sugli alimenti, i principi generali corretti ormai li avrebbe pure individuati, senonché finisce essa stessa per disapplicarli. E quanto questo possa disorientare gli operatori del settore e soprattutto i giudici di merito il nostro Lettore (immaginiamo, a questo punto, con quale sgomento) ben lo capisce da sé.

In effetti, sarebbe ormai il caso di ripensare da parte dell'Autorità giudiziaria, di cui la Corte di Cassazione è certamente la più autorevole espressione, ed in attesa che si decida a farlo il legislatore, il quadro normativo generale – al momento esistente – per le indagini analitiche sugli alimenti. Magari prendendo le mosse proprio dall'articolo 1 di quella legge, la n. 283/1962, che resta comunque la normativa-quadro al riguardo. Una norma, questa dell'art. 1 suddetto, che dall'esito di una prima analisi sfavorevole e non impugnata oppure impugnata e però poi confermata dalle analisi di revisione pur tempestivamente richieste, fa scaturire un solo (peraltro ben chiaro) esplicito effetto giuridico: quello della "denuncia all'autorità giudiziaria".

Da questo momento (denuncia) in poi – come saggiamente la Cassazione stessa ha chiarito (soprattutto con la sopra ricordata sentenza n. 15372/2010) – si dovrà procedere ai sensi dell'art. 220 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ovvero con il ricorso ai mezzi di indagine processuale: la consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero (ex art. 360 del codice di procedura penale) oppure la "perizia" disposta dal Giudice (ex art. 220 del codice di procedura penale).

D'altra parte, che questo debba essere il "naturale" sviluppo giudiziario di quella prima fase di indagini amministrative (svolte con le analisi presso laboratori ufficiali ed "accreditati") è inequivocabilmente prefigurato dallo stesso legislatore nazionale nel decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 (ovvero il regolamento ge-

nerale di esecuzione della legge 283/1962, di cui costituisce la naturale filiazione e completamento). Questo decreto, infatti, in sede di art. 16 ("Destinazione dei campioni") tra l'altro testualmente prevede che delle varie "parti" (aliquota per prima analisi, aliquota per analisi di revisione, quella per il detentore della merce e quella per il suo fabbricante) in cui si divide la campionatura «un'altra parte infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria».

Una previsione questa assolutamente inutile ed irrazionale se al referto dell'analisi di revisione (ed a quello sul campione "unico") si riconosce lo stesso valore di "fonte probatoria", peraltro equiparandolo proprio alla "perizia" visti i continui richiami operati in tal senso dalle norme sopra ricordate in occasione delle procedure analitiche amministrative.

Al contrario, la previsione e la formazione di un'aliquota di campione espressamente riservata all'atto istruttorio giudiziario vero e proprio della "perizia" costituisce – a nostro avviso – una inequivocabile conferma della opposta volontà del legislatore di non confondere l'ambito e gli effetti di un'indagine amministrativa con quelli dell'indagine giudiziaria.

In pratica: la prima indagine (quella amministrativa) è e deve essere solo il prologo della (eventuale) seconda indagine (quella giudiziaria).

La confusione e gli equivoci, in realtà, sono nati – a nostro giudizio – proprio nel momento in cui (vedi il comma 3 dell'art. 223 sopra ricordato) si è voluto recepire – in modo "innaturale" possiamo ben dire – nel giudizio penale il risultato di un'indagine amministrativa, senza peraltro circondare quest'ultima di tutte le "effettive" garanzie difensive previste per gli atti istruttori ("analitici" e non) dal nostro sistema di procedura penale e, prima ancora, dalla nostra Costituzione e dalle stesse norme comunitarie.

Siamo dunque al cospetto di una giurisprudenza, questa della Suprema Corte finora esaminata, tutta da rivedere al fine di ripristinare le corrette (e costituzionali) "garanzie difensive" anche nei procedimenti penali riguardanti il campo alimentare.

Il tutto naturalmente in attesa di una – non più procrastinabile – risistemazione globale, organica e definitiva da parte del nostro legislatore.